

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4969

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, CASTELLANI Pierluigi,
PALUMBO e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2001

—————

Nuove norme sul risarcimento del danno alla persona

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	5
Tabella	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del disegno di legge in titolo è la creazione di un organico sistema di liquidazione dei danni alla persona sia da lesione, sia da uccisione. Il provvedimento proposto recepisce la legislazione già esistente ed introduce una serie di nuove disposizioni solo ove la normativa vigente è lacunosa. In ogni caso, le innovazioni sono espressione di principi dottrinari e giurisprudenziali ormai consolidati.

L'articolo 1 conferma sostanzialmente la legislazione ad oggi in vigore in Italia e nel resto d'Europa. Nel merito, la norma disciplina il sistema di valutazione del danno alla persona da qualsiasi fatto illecito ai fini del risarcimento.

Il grado di invalidità viene determinato sulla base della classificazione stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità e secondo la tabella allegata al presente provvedimento. Detta tabella rappresenta una significativa innovazione in quanto introduce, sulla base della sola diagnosi iniziale delle lesioni, i gradi invalidanti minimi assoluti, previsti per ciascuna menomazione, per le lesioni che i medici legali affermano «guarite senza postumi».

Inoltre, la norma dispone in ordine all'ipotesi di danno all'efficienza lavorativa. A seconda che la persona danneggiata sia o meno priva di reddito, il risarcimento avviene attraverso la capitalizzazione di un reddito «virtuale» annuo che non può essere inferiore al reddito del minimo valore-uomo (riferito ai parametri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 26 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39) ovvero attraverso il sistema di capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate. In entrambe le

ipotesi è stabilito un tetto massimo del *quantum* risarcibile.

In ultimo, l'articolo 1 stabilisce che il danno biologico va risarcito con valutazione equitativa. Si ricorda che il danno biologico non è previsto dalla normativa vigente ma è nato nei primi anni '80, concesso dai giudici in aggiunta al danno alla capacità lavorativa. Tanto è vero che il risarcimento del danno alla capacità lavorativa, secondo il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e secondo l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, non risarciva tutti i danni alla persona sofferti dal lesso. Ne venivano esclusi «i pregiudizi che l'invalidità produce negli altri ambiti e negli altri modi, diversi dalla efficienza lavorativa in cui si esplica l'attività umana». In merito si è pronunciata la Corte costituzionale con una serie di sentenze tra le quali si sottolineano quelle del 27 dicembre 1991, n. 485 e del 24 ottobre 1995, n. 445.

L'articolo 2 disciplina la valutazione del danno in caso di morte a seguito di fatto illecito. Sino ad oggi il legislatore non ha stabilito con adeguata chiarezza quali e quanti siano i risarcimenti dovuti ai superstiti dell'ucciso e come debbano essere liquidati. Tutto rimane affidato al generico articolo 2043 del codice civile ed al buon senso equitativo del giudice.

Secondo il disegno di legge in esame il danno minimo dovuto ai congiunti è pari a:

cento milioni di lire per il coniuge convivente ovvero per il convivente da almeno

due anni, per ciascun genitore e per ciascun figlio;

cinquanta milioni di lire per ciascun fratello o sorella.

In caso di morte del concepito ad entrambi i genitori è riconosciuto il risarcimento dovuto per la morte di un figlio, nella misura del 50 per cento.

Si fa notare che il risarcimento al convivente *more-uxorio* dell'ucciso ed il risarcimento dei danni del concepito non fanno che ribadire conquiste dottrinarie e giurisprudenziali ormai consolidate.

L'articolo 2 stabilisce anche che il risarcimento del danno da lucro cessante concerne qualsiasi utilità economica che il defunto avrebbe dovuto corrispondere al congiunto avente diritto. Il danno è liquidato in una percentuale della totale capacità lavorativa, variabile a seconda del grado di parentela con il superstite. Anche questo è un danno ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza; è comunque necessaria una regolamentazione quantitativa precisa con limiti minimi e massimi rigorosi entro cui può esercitarsi l'equità motivata del giudice.

L'articolo 3 dispone in materia di valutazione del danno morale stabilendo che il risarcimento spetta in ogni caso alla persona offesa da fatto illecito. Nell'ipotesi di morte della persona offesa il danno morale minimo dovuto ai congiunti è pari a:

cento milioni di lire per il coniuge convivente ovvero per il convivente da almeno due anni, per ciascun genitore e per ciascun figlio;

cinquanta milioni di lire per ciascun fratello o sorella.

È bene sottolineare che il danno morale è concesso dal legislatore ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Peraltro, l'articolo 2059 del codice civile condiziona il risarcimento all'accertamento di un fatto illecito di rilevanza penale a carico del responsabile. È questa la ragione per cui il presente disegno di legge dispone che il danno morale spetta alla persona offesa da fatto illecito in ogni caso.

L'articolo 4 individua gli accessori dei crediti derivanti da fatto illecito.

Segnatamente, il risarcimento del danno da fatto illecito comprende la rivalutazione monetaria e gli interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata. L'interesse del 10 per cento risponde allo scopo di rafforzare l'obbligo del responsabile o dell'assicuratore al pronto pagamento che, invece, ad oggi non ha alcuna sanzione efficace.

Per ottenere anche processualmente il medesimo risultato l'assicuratore della responsabilità civile si considera inadempiente trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento ed è *litisconsorte* necessario nella causa di risarcimento promossa eventualmente dal danneggiato. In questo termine l'assicuratore deve scegliere se è più conveniente pagare il massimale o difenderlo a suo esclusivo rischio.

In questo modo si intende incentivare l'adempimento corretto e puntuale dei responsabili e dei loro assicuratori nei termini previsti dalle leggi e diminuire la pendenza giudiziaria. Basti pensare che più del 60 per cento di tutte le cause ha per oggetto il risarcimento da fatto illecito.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'articolo 2057 del codice civile in materia di danni permanenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valutazione del danno alla persona)

1. Il grado d'invalidità della persona ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito è determinato secondo la tabella allegata alla presente legge, sulla base della classificazione stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nessuna menomazione, anche se dichiarata in sede medico-legale, guarita senza postumi, può essere valutata al di sotto del grado di invalidità minimo previsto dalla tabella allegata.

2. Il danno all'efficienza lavorativa della persona, nel grado invalidante accertato a norma del comma 1, va risarcito con il sistema di capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate assumendo quale parametro il reddito annuo del danneggiato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39. Il reddito massimo determinato ai fini del risarcimento del danno all'efficienza lavorativa non può superare la somma di lire 200 milioni annui.

3. Se la persona danneggiata è priva di reddito il danno alla sua capacità lavorativa va risarcito mediante la capitalizzazione di un reddito virtuale annuo che non può essere inferiore al reddito del minimo valore-uomo riferito ai parametri di cui all'articolo 4, terzo comma, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, fino ad un massimo del triplo di tale minimo.

4. Le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate sono calcolate sulle tavole di mortalità dell'ISTAT e al tasso di interesse del 4,50 per cento.

5. Il danno biologico va risarcito con valutazione equitativa.

6. Il danno da inabilità temporanea per lesioni va determinato con gli stessi parametri monetari previsti per l'inabilità permanente, salvo che la persona danneggiata non abbia continuato a percepire la retribuzione lavorativa o il reddito di lavoro autonomo.

Art. 2.

(Valutazione del danno in caso di morte)

1. In caso di morte della persona a causa di fatto illecito il danno minimo dovuto ai congiunti è stabilito come segue: cento milioni al coniuge convivente ovvero al convivente da almeno due anni, a ciascun genitore e a ciascun figlio per ogni genitore; cinquanta milioni a ciascun fratello o sorella. Le somme suddette sono soggette a rivalutazione triennale disposta con decreto del Ministro della giustizia sulla base degli indici del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

2. In caso di morte del concepito il risarcimento che spetta a entrambi i genitori è pari al 50 per cento del risarcimento dovuto per la morte di un figlio.

3. Il risarcimento del danno da lucro cessante concerne qualsiasi utilità economica che il defunto avrebbe dovuto corrispondere al congiunto avente diritto. Il danno è liquidato a ciascun superstite in una percentuale della totale capacità lavorativa del defunto, così attribuita:

a) al coniuge, nella misura dal 40 per cento al 60 per cento;

b) a ciascun figlio, nella misura di un minimo del 5 per cento ad un massimo del 20 per cento; nel caso di più figli il massimo del 30 per cento va diviso tra essi; nel caso di figlio non autosufficiente il limite massimo può essere aumentato fino al 40 per cento;

c) a ciascun genitore, nella misura compresa tra il 5 e il 15 per cento della capacità

lavorativa del figlio non coniugato; se il figlio è coniugato, o ha figli, tali percentuali sono ridotte al 50 per cento; se il genitore non è autosufficiente il limite massimo può essere aumentato fino al 30 per cento;

d) a ciascun fratello o sorella, nella misura compresa tra l'1 e il 3 per cento; nel caso di più fratelli, il limite massimo complessivo del 4 per cento va diviso tra ciascun fratello o sorella.

Art. 3.

(Valutazione del danno morale)

1. Il risarcimento del danno morale spetta in ogni caso alla persona offesa da fatto illecito. Esso ha riguardo al dolore patito, al trauma sofferto, alla malattia, alle operazioni chirurgiche subite in dipendenza del fatto, ai giorni di coma fino al massimo di sessanta giorni, e ad ogni specie di invalidità permanente.

2. In caso di morte della persona offesa il danno morale minimo è dovuto ai congiunti nelle misure seguenti: lire 100 milioni al coniuge convivente, ovvero al convivente da almeno due anni, a ciascun genitore per la morte di un figlio e a ciascun figlio per la morte del genitore; lire 50 milioni a ciascun fratello o sorella.

Art. 4.

(Accessori dei crediti derivanti da fatto illecito)

1. Il risarcimento del danno da fatto illecito comprende la rivalutazione monetaria e gli interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata.

2. L'assicuratore della responsabilità civile si considera inadempiente trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno presentata dal danneggiato ed è litisconsorte necessario nella causa di risarcimento promossa da quest'ultimo.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 2057 del codice civile è abrogato.

TABELLA

1) *Menomazione al capo:*

Trauma cranico commotivo	4%
Stato di coma	8%
Emorragia cerebrale	10%
Frattura cranica	5%
Intervento di trapanazione con breccia cranica	12%
Danno acustico	tabella infortuni
Danno visivo	tabella infortuni
Vestibolopatia	3%
Frattura nasale	3%
Stenosi nasale monolaterale	tabella infortuni
Stenosi nasale bilaterale	tabella infortuni
Frattura mandibolare	5%
Frattura zigomo-malare	4%
Lesione dentaria	per ogni dente 1%
Perdita di tutti o molti denti con grave compromissione della masticazione	25%
Rifacimento protesi o capsule; durata non superiore a 12 anni; ultima protesizzazione a 65 anni	
Cicatrice facciale da 1 cm.	2%
Cefalea	2%

2) *Menomazione del torace e degli arti superiori:*

Frattura dello sterno	4%
Frattura clavicola	5%
Lussazione clavicolo-sternale	4%
Lussazione acromion-clavicolare	4%
Lussazione semplice spalla	6%
Lussazione recidivante di spalla (minima)	9%
Lussazione abituale di spalla (minima)	18%
Frattura omero	9%
Frattura gomito	9%
Frattura scapola	6%
Frattura di una costa	1%
Broncopolmonite	3%
Pleurite	5%
Pericardite	10%
Infarto	25%

Intervento resezione polmonare	15%
Ematoma mammario femminile	3%
Frattura del radio	4%
Frattura dell'ulna	3%
Frattura dell'avambraccio (ulna e radio)	8%
Frattura scafoide	6%
Frattura carpale (non scafoide)	4%
Frattura metacarpo	3%
Frattura digitale	tabella infortuni
Periartrite scapolo-omeroale	8%

3) *Menomazione addome:*

Rottura diaframmatica	9%
Rottura epatica	9%
Epatite B	25%
Epatite Delta	40%
AIDS (Virus HIV)	100%
Rottura milza con asportazione	tabella infortuni
Rottura milza senza asportazione	4%
Rottura renale senza asportazione	4%
Rottura renale con asportazione	tabella infortuni
Resezione intestinale	10%
Rottura vescicale	8%
Rottura ureterale	6%
Rottura uretrale	10%
Lesione prostratica	10%
Calcoli	8%

Danni sessuali:

Perdita dell'utero in età giovanile	25%
Perdita di un testicolo	10%
Perdita di due testicoli	60%
– dopo la pubertà fino a 60 anni	50%
– dopo i 60 anni fino a 70 anni	25%
– dopo i 70 anni	10%
Cicatrice peniana	10%
Ridotta erezione peniana	10%
Mancata erezione peniana	30%

4) *Menomazione del rachide cervicale:*

Distorsione del rachide per colpo di frusta minimo	2%
Frattura cervicale (spigolo)	6%
Frattura con schiacciamento	12%

5) *Menomazione rachide dorsale-lombosacrale e coccigeo:*

Frattura vertebra dorsale	9%
Frattura vertebra dorsale con schiacciamento	12%
Frattura vertebra lombare	10%
Frattura dell'apofisi trasversa vertebra lombare	4%
Frattura vertebrale lombare con schiacciamento	12%
Sciatalgia	8%
Scoliosi reattiva:	3%
– leggera	
– media	6%
– grave	9%
Frattura sacrale senza spostamento	3%
Frattura sacrale con spostamento	6%
Frattura coccige senza spostamento	3%
Frattura coccige con spostamento	6%

6) *Menomazione bacino ed arti inferiori:*

Frattura bacino (non anca) in maschio	7%
Frattura bacino in femmina:	8%
– in età della crescita	
– in età fecondativa	10%
– in età post-menopausale	8%
Frattura dell'acetabolo (cotile)	15%
Frattura diafisi femorale	9%
Frattura minima ginocchio (epifisi femorale o piatto tibiale)	13%
Frattura rotula minima	9%
Lesione meniscale	6%
Lesione capsulo-legamentose del ginocchio	9%
Frattura tibia	6%
Frattura perone	3%
Frattura biossea tibia e perone	9%
Frattura tibio-tarsica	5%
Lussazione caviglia	5%

Frattura astragalo	6%
Frattura calcagno	9%
Frattura tarsale	4%
Frattura alluce	3%
Altre fratture digitali	2%
Flebite o tromboflebite	8%
Edema organizzato arto	5%
Lesioni neurologiche (sciatico, SPI, SPE)	20%
Accorciamento di arto di cm. 1	5%
Rottura tendine di Achille	6%

Le menomazioni non previste nella presente tabella sono valutate in via analogica con le menomazioni consimili inserite in tabella.